



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno composto dai signori Magistrati:

dott.ssa Alessandra Panichi

PRESIDENTE

dott.ssa Francesca Calagna

GIUDICE REL.

dott.ssa Enza Foti

GIUDICE

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

vista l'istanza di conversione del concordato minore in liquidazione controllata ex art. 83 CCI depositata in data 2 aprile 2025;

visto il provvedimento del Giudice Delegato *p.t.* del 29 aprile 2025;

vista la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona n. 1291 del 28 ottobre 2025 con la quale, in accoglimento del reclamo proposto avverso il provvedimento del Giudice Delegato *p.t.* del 29 aprile 2025, è stata disposta l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di MANCINI FRANCESCO (c.f. MNCFNC76A22H769P), nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 22.01.1976 e residente ad Ascoli Piceno alla Via Afranio Tito n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Achille Ciribè, con trasmissione degli atti all'intestato Tribunale per gli adempimenti di cui all'art. 270, co. 2, CCI;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b), CCI, possa essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice Delegato la determinazione del limite di reddito che i debitori potranno mantenere per il sostenimento proprio e della loro famiglia;

ritenuto altresì che ogni valutazione sulla sussistenza delle preclusioni di cui agli artt. 280 e 282, c. 2, CCII resta, invece, riservata ad una fase successiva alla apertura della procedura di sovraindebitamento;

ritenuto infine opportuno osservarsi come l'art. 6 CCII limiti ora espressamente (lett. a) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededucazione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il ricorso per la liquidazione controllata essere presentato "personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC", la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell'operare i conseguenti pagamenti. Quanto ai compensi per l'OCC, considerato che la relativa liquidazione deve essere fatta dal Giudice al termine della procedura (dopo l'approvazione del rendiconto) e necessariamente in via unitaria per la fase ante e post apertura della procedura stessa, si ritiene opportuno invitare il liquidatore a non inserire l'importo preventivato nello stato passivo e ad invece accantonarlo in attesa della liquidazione;

P.Q.M.

letto l'art. 270 CCI,

- 1) da atto della apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **MANCINI FRANCESCO (c.f. MNCFNC76A22H769P), nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 22.01.1976 e residente ad Ascoli Piceno alla Via Afranio Tito n. 13**, disposta con sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1291 del 28 ottobre 2025;
- 2) nomina **Giudice Delegato** la **dott.ssa Francesca Calagna**;
- 3) nomina **liquidatore** l'avv. **Gianluca Palanca**;
- 4) ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica del presente decreto i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90 dalla notifica** del presente decreto per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, **fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di autorizzazione** perché alcuni di questi possano continuare ad essere utilizzati dai debitori;

7) rimette al Giudice delegato l'emissione del provvedimento previsto dall'art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;

8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire **dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare** anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di MANCINI FRANCESCO;

9) dispone che il liquidatore:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione del presente decreto, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- in relazione ai **crediti in prededuzione**, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 275-bis CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai “crediti posteriori”) ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
- in relazione al compenso spettante all'OCC, provveda all'accantonamento della somma corrispondente (tenuto conto del preventivo accordo raggiunto con il debitore, ove presente) da liquidarsi una volta terminata l'attività di liquidazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio e, in ogni caso, previo decorso di tre anni dalla data di apertura, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- nel caso in cui verifichi che non risulta possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire (art. 272, c. 3), proceda immediatamente (dunque anche prima del decorso dei tre anni) con gli adempimenti prodromici alla chiusura;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- **entro il 30/6 e il 30/12** di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore

dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.

10) Dispone che, **a cura del liquidatore**, la sentenza di apertura della liquidazione controllata unitamente al presente decreto siano inseriti sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, nonché pubblicati nel registro delle imprese (ove attuabile) e la sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore, nonché notificati al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza unitamente al presente decreto al debitore e per la comunicazione degli stessi al liquidatore, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Ascoli Piceno, camera di consiglio del 7 novembre 2025.

Il Giudice Rel.

dott.ssa Francesca Calagna

Il Presidente

dott.ssa Alessandra Panichi